

SPECIALE CORONAVIRUS

**I provvedimenti a partire dal Decreto
Cura Italia**



LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona

SOMMARIO

SPECIALE COVID-19

DIRITTO DELL'IMPRESA | DIRITTO AMMINISTRATIVO

D.L. cura Italia: prima lettura delle disposizioni di diritto pubblico e amministrativo.....20.03.2020

PROCESSO, ESECUZIONI E MEDIAZIONE | MEDIAZIONE

Mediazione e negoziazione assistita nel Decreto Cura Italia.....20.03.2020

DIRITTO CIVILE | CONTRATTI

Il Decreto “Cura Italia” che estende i rimborsi a soggiorni, cinema e teatro.....20.03.2020

IUSPOD Ep. 32

Ep 32 IusPod Coronavirus: Il Decreto cura Italia in Gazzetta Ufficiale.....19.03.2020

DIRITTO DELL'IMPRESA | CORPORATE

Lo svolgimento delle assemblee e dei cda durante l'emergenza COVID 19.....19.03.2020

DIRITTO DELLA BANCA E DEGLI INTERMEDIARI | **CONTRATTI BANCARI**

Coronavirus: stop alle rate sui mutui prima casa anche per professionisti e autonomi.....19.03.2020

IusPod Ep. 31

Ep. 31 IusPod Emergenza Coronavirus: il protocollo UNIREC per la gestione e tutela del credito.....18.03.2020

PROCESSO, ESECUZIONI E MEDIAZIONE | **DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

Il Decreto Cura Italia e il processo civile.....18.03.2020

DIRITTO DELL'IMPRESA | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 20 MARZO 2020

D.L. cura Italia: prima lettura delle disposizioni di diritto pubblico e amministrativo

Col Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*” (c.d. CURA ITALIA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale edizione straordinaria n. 70) il Governo ha adottato ulteriori misure per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica, perseguendo il triplice obiettivo di proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro (v. premesse al provvedimento).

Evidentemente, rispetto alle emergenze nazionali degli ultimi dieci anni (sismiche, principalmente, ma anche alluvionali) la situazione è del tutto eccezionale sia, a livello nazionale, perché riguarda l'intero territorio ed è altamente invasiva ed impegnativa per le strutture di governo e sanitarie nazionali e locali; sia, a livello internazionale, per la generalità ormai pandemica dell'emergenza.

Per questo, e attesa la primaria rilevanza del diritto alla salute nel dettato costituzionale (art. 32 Cost.), declinato com'è noto come diritto sociale che obbliga lo Stato a farsi carico di preservarla e tutelarla, una modalità di produzione legislativa 'lunga', con un decreto che si occupasse onnicomprensivamente dell'emergenza, era necessaria; è, inoltre, evidente, vista la gravità dell'emergenza in termini di costi umani e sociali, che nell'ora presente la tutela della salute si interseca anche con aspetti di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di diritto del lavoro, di finanza pubblica e così via: diventa, cioè il vero tessuto connettivo, il *sine qua non* della vita del paese (e, incidentalmente, presenta all'Italia e all'UE il conto di anni di scelte sbagliate).

Tra le misure prese diverse hanno ad oggetto temi di diritto pubblico e amministrativo sia sostanziale che processuale e, nell'ambito di esse, ci soffermeremo, a prima lettura, solo sugli aspetti relativi a funzioni d'ordine straordinarie, a funzioni organizzative e di approvvigionamento, ad alcune di quelle attinenti al personale ed infine ai provvedimenti direttamente modificativi degli aspetti processuali e procedurali.

Può sin d'ora segnalarsi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indirizzato l'azione governativa-amministrativa – in relazione ai detti aspetti - su alcune direttrici fondamentali:

- Attribuzione di poteri straordinari, acquisizione per via forzosa e amministrativa di beni e personale necessari per fronteggiare l'emergenza, semplificazione di processi autorizzatori;
- Semplificazione di processi decisionali;
- Potenziamento di servizi in rete e semplificazione di procedure d'acquisto;
- Sospensione di termini processuali e procedurali e regolamentazione del regime transitorio.

I. FUNZIONI D'ORDINE STRAORDINARIE, RECLUTAMENTO DI PERSONALE E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

I.1 Le prime ruotano fundamentalmente intorno a due figure, l'una ordinaria, ma munita di poteri ulteriori e straordinari in funzione emergenziale rispetto alla situazione ordinaria, l'altra straordinaria, in quanto tale munita dei relativi poteri. Parliamo del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, col supporto prefettizio, (art. 6) e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza (art. 122).

L'art. 6 prevede il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, nonché il potere del Prefetto (evidentemente su richiesta del Capo Dipartimento) di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare; entrambe le procedure prevedono sub-procedimenti indennitari. Si tratta di disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. La requisizione in uso che si protragga oltre sei mesi dall'apprensione o comunque oltre il termine dell'emergenza si trasforma in requisizione in proprietà.

Come detto in entrambi i casi, ma con modalità differenziate, è prevista la corresponsione al proprietario di una somma di denaro a titolo di indennità, variabile a seconda del tipo di requisizione e della durata, ed è importante rilevare che in caso

di contestazione, anche in sede giurisdizionale, l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione non può essere mai sospesa.

L'art. 122 prevede poi che con DPCM sia nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (che opererà fino alla scadenza dello stato di emergenza), il quale attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Il Commissario straordinario (scelto tra profili altamente qualificati, dati i requisiti posti dalla disposizione) opera su più piani, poiché:

- può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, delle centrali di acquisto, nonché di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito;
- provvede, raccordandosi con regioni, province autonome ed aziende sanitarie, al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere;
- dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili.

Probabilmente è necessario, sul punto, un momento di raccordo tra le due disposizioni, giacché il disporre le requisizioni “anche” per il tramite del Capo Dipartimento della protezione civile sembra lasciare un margine di incertezza in ordine al coordinamento ed all'autonomia delle rispettive funzioni;

- pone in essere, ad amplissimo raggio, ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Il Commissario, in questo caso, esercita tali poteri in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico. Le competenze sono più chiare, in questo caso;
- organizza le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

Con disposizione di chiusura, vengono attribuiti al Commissario i poteri per adottare i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale in via d'urgenza in deroga a ogni disposizione vigente ed anche al d.P.C.M. 22 novembre 2010 (che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio) per quanto riguarda i contratti relativi all'acquisto dei beni, nonché ad ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza.

Il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza (31 luglio 2020 salvo proroga).

1.2 Quanto al reclutamento del personale, si fa ricorso alla sanità militare, prevedendosi (art. 7) presidi sanitari straordinari. Trattandosi di situazione del tutto straordinaria e senza precedenti, è infatti necessario operare approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, che consentano alla Difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Le procedure per l'arruolamento perseguono tale obiettivo.

1.3 Quanto al terzo elemento, ossia semplificazione dei procedimenti autorizzatori, esso è imperniato sugli artt. 15 e 17.

Con la prima disposizione in esame si fa fronte alla situazione emergenziale da COVID — 19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e si prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le medesime anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, previa autocertificazione del produttore, degli importatori e di coloro che le immettono in commercio, avente ad oggetto la conformità alle disposizioni sugli standard di sicurezza essendo comunque previsto nel processo valutativo l'intervento successivo dell'Istituto Superiore di Sanità.

Con la seconda disposizione si semplificano le procedure di sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci, per i pazienti affetti da COVID-19.

Un ruolo di rilievo è necessariamente assunto dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA, che ne dà informazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito con l'Ordinanza di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, ed il Comitato Etico dell'Istituto Spallanzani di Roma viene elevato a Comitato Etico Unico nazionale per

dette sperimentazioni, in modo da accentrare le funzioni presso un centro di eccellenza riconosciuto.

La *ratio* è appunto quella di centralizzare le proposte di sperimentazione e di esprimere così un parere unico valevole su tutto il territorio nazionale da comunicare ai comitati etici territoriali di afferenza delle singole strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie interessate.

II. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI

Con l'art. 73 si consente, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitana e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Viene lasciata ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, previa fissazione, da parte del capo dell'adunanza (sindaco o presidente), dei criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla disposizione (essenzialmente: garanzia della certezza nella identificazione dei partecipanti e della sicurezza delle comunicazioni). Tale possibilità viene estesa agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Viene poi sospesa l'acquisizione dei pareri delle assemblee dei sindaci (che poteva certo essere effettuata in videoconferenza, ma evidentemente è recessiva rispetto all'impegno sul campo dei medesimi) mentre la possibilità della videoconferenza viene estesa *ope legis* anche ai corpi intermedi (società, associazioni etc.) che non la prevedono per statuto o per norma interna.

III. SERVIZI IN RETE E PROCEDURE D'ACQUISTO

Sono fondamentalmente due le disposizioni rilevanti: l'art. 75 e l'art. 91.

Col primo si favorisce l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale la massima diffusione di servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica.

Si permette, quindi, alle amministrazioni aggiudicatrici (quelle individuate ai sensi dell'art. 3 del codice dei contratti pubblici) nonché alle autorità amministrative indipendenti, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante consultazione di almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start up innovativa o piccola e media impresa innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Il contratto può essere stipulato in deroga alle previsioni di *standstill* e l'esecuzione avviata immediatamente, previa acquisizione di una autocertificazione dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC, l'assenza di cause di esclusione e il rispetto delle prescrizioni antimafia.

I relativi atti devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

L'art. 91, invece, interviene, per così dire, a monte ed a valle del rapporto contrattuale, giacché disciplina i ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento, da un lato, e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, dall'altro.

In particolare, si chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si tratta, con ogni evidenza, di un caso di forza maggiore legale e predeterminato, pur soggetto ad accertamento.

Quanto all'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di cui all'art. 35.18 del codice dei contratti pubblici, essa è consentita anche nel caso di consegna in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 32.8. Scelta quanto mai opportuna e condivisibile, sol che si rifletta sulla crisi economica e finanziaria che attanaglia e attanaglierà molti operatori economici e sulla contestuale necessità di mantenere in vita il tessuto produttivo della nazione.

A tal proposito, non sarebbe affatto sbagliato prevedere, in sede di conversione del decreto, che tutti i pagamenti scaduti o in scadenza per i prossimi mesi da parte di qualunque amministrazione a privati siano sbloccati e vengano effettuati con rapidità: ulteriore ossigeno per le imprese senza aggravio di cassa per lo Stato e il settore pubblico in genere.

IV. PROCESSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: SOSPENSIONE DEI TERMINI E REGOLAMENTAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO E DELLE MODALITÀ DI RIPRESA

IV.1 Il processo amministrativo e contabile sono regolati dagli artt. 84 e 85.

Il modello di gestione emergenziale di essi ricalca quello del processo avanti al giudice ordinario, prevedendosi, anzitutto, la sospensione dei termini relativi al processo amministrativo che scadono dall'8.3 al 15.4.2020, inclusi i procedimenti cautelari; questi ultimi possono essere comunque decisi interinalmente con decreto presidenziale provvisorio, ferma la fissazione della camera di consiglio successivamente al 15.4.2020.

Al comma 2 è disposta una deroga al detto regime, prevedendosi che tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, dal 6 al 15.4 possono passare in decisione sulla base degli atti (e i difensori vengono considerati presenti a tutti gli effetti) su richiesta dei medesimi difensori depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e con facoltà di deposito, entro lo stesso termine, di brevi note.

I presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del C.G.A.R.S. ed i presidenti dei TAR, così come gli omologhi capi degli uffici giudiziari ordinari, possono adottare misure organizzative - alcune delle quali indicate dal successivo comma 4 - per la trattazione degli affari giudiziari e consultivi nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19 dal Ministero della salute e da d.P.C.M 8 marzo 2020.

Quanto agli effetti prodotti dai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3, è prevista la rimessione in termini delle parti, qualora i detti provvedimenti abbiano determinato la decadenza da facoltà processuali (comma 7), e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, qualora dai medesimi sia derivato impedimento per l'esercizio di diritti (comma 8).

Con riguardo ai procedimenti rinviati per effetto delle norme sopra illustrate, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8.3 ed il 30.6 ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla c.d. legge Pinto.

Sono altresì previste (commi 5 e 6) disposizioni per la celebrazione delle udienze amministrative da tenersi fino al 30.6.2020.

In particolare, il comma 5 prevede che successivamente al 15.4 e fino al 30.6, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati e con possibilità di deposito di brevi note fino a due giorni prima, ferma la possibilità della c.d. sentenza breve di cui all'art. 60 c.p.a., anche senza darne il prescritto avviso. Viene data al giudice ampia possibilità di disporre provvedimenti ordinatori per la rimessione in termini e la migliore gestione del processo, e sono dimezzati i termini per documenti e memorie finali di cui all'art. 73 c.p.a.. Il giudice, poi (comma 6) delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Da ultimo, si stabilisce il deposito anche per posta di una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, restando peraltro l'obbligo sospeso dall'8.3 al 31.5.2020.

Quanto al processo contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate innanzi al giudice monocratico passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati, avendo le parti facoltà di depositare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Trattata la causa il giudice pronuncia immediatamente la sentenza (anche in forma semplificata), che viene comunicata alle parti via pec e depositata in segreteria entro 15 giorni.

Importante precisare che in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, all'attività di controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini ed il collegio deliberante è composto

dal presidente della sezione centrale di controllo e da sei consiglieri delegati, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso. Il collegio così formato delibera col numero minimo di cinque magistrati in adunanze che possono essere tenute anche in via telematica. Si tratta, evidentemente, di disposizione preordinata ad assicurare il funzionamento di un organo di controllo preventivo e successivo degli atti dello Stato (art. 100 Cost.), il quale non abbisogna di udienze pubbliche e può essere gestito in modalità telematica.

IV.2 L'art. 103 dispone la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento su istanza di parte o d'ufficio di procedimenti amministrativi, nel periodo intercorrente tra il 23.2 ed il 15.4.2020.

La sospensione si applica ai procedimenti pendenti e a quelli avviati durante il suddetto arco temporale e le pubbliche amministrazioni (parallelamente a quanto disposto per i capi degli uffici giudiziari) sono comunque obbligate ad adottare le misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base delle istanze degli interessati.

Non si ravvisa, sul piano esegetico, alcun riferimento letterale o di *ratio* che consenta di limitare la sospensione ai procedimenti di alcune piuttosto che di altre amministrazioni (intese come enti, soggetti, autorità e così via), così che la portata della disposizione appare essere generale ed onnicomprensiva.

È inoltre disposta:

- la proroga o il differimento dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
- la proroga sino al 15.6.2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31.1 ed il 15.4.2020;
- la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30.6.2020.

V. CONCLUSIONE

Non si deve aver paure delle parole. Si tratta di normativa che, con i criteri tradizionali, sarebbe definita di guerra. Ed una emergenza mondiale come quella attuale equivale, probabilmente, ad uno stato di guerra.

Se è lecito trarre qualche conclusione tecnico-giuridica, non si può andare oltre, per ora, una ricognizione il più possibile ragionata ed una valutazione, quindi, a prima lettura.

Il decreto è, come tutti i provvedimenti d'urgenza ed anzi più degli altri per motivi oggettivi, sicuramente perfettibile migliorabile in fase di conversione, così come esso, a sua volta, già è sicuramente migliorativo dei primi provvedimenti emergenziali presi con d.P.C.M.

Sembra però sin d'ora innegabile una certa coerenza del testo e delle soluzioni, pur nella necessità di messa a punto generale; molto dipenderà anche dalla (buona) volontà degli operatori del diritto e dell'amministrazione, a tutti i livelli: non è il momento di divisioni.

Volendo, poi, ragionare un po' più alto, una volta che si torni alla normalità molto andrà ripensato nella gestione del settore sanitario, non solo italiano ma europeo. L'Italia ha innegabili caratteristiche sue proprie (un settore di sanità privata che privata non è, ad esempio, o sin troppo note commistioni nella gestione della sanità pubblica) ma è certo che le sforbiciate e le continue riduzioni di budget per la sanità originano, ormai da un ventennio, da precisi input europei. La crisi, una crisi del genere, manda un messaggio preciso all'Europa: è il momento di scegliere se nuotare o annegare.

[Pierluigi Giammaria – p.giammaria@lascalaw.com](mailto:p.giammaria@lascalaw.com)

PROCESSO, ESECUZIONI E MEDIAZIONE | **MEDIAZIONE** | 20 MARZO 2020

Mediazione e negoziazione assistita nel Decreto Cura Italia

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha dettato “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Integrando quindi, e sostituendo, quanto già previsto in materia di giustizia dal Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11.

Il decreto “Cura Italia” ha espressamente disciplinato anche l’ambito della mediazione e delle negoziazioni assistite – ambito completamente ignorato dai precedenti decreti - stabilendo (al comma 20 dell’art. 83): la sospensione di tutti i termini per lo svolgimento di ogni attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di ADR che costituiscano condizione di procedibilità (come ad esempio per le procedure davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, alla Consob e ai numerosi altri procedimenti di giustizia alternativa, purché siano previsti, appunto, come condizione di procedibilità).

Il provvedimento è stato accolto con sollievo soprattutto dai responsabili degli Organismi, i quali – privati o pubblici che fossero – si dibattevano tra la responsabilità di dover decidere se garantire comunque gli incontri già calendarizzati, mettendo a rischio l’incolumità di mediatori e parti, in assenza di locali idonei a mantenere le giuste distanze, o rinviarli d’ufficio, assumendosi non pochi rischi, con riguardo all’eventuale mancato rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 28/2010.

Il provvedimento ha sospeso tutti i termini di cui al d.lgs. 28/2010 (dei tre mesi di durata, quelli per l’adesione, per la nomina del mediatore, ecc.. Nessuno escluso). Resta solo qualche dubbio con riguardo al linguaggio utilizzato nell’articolo 83, comma 20: esso infatti prevede la sospensione “dei termini” e non delle attività (come sono, ad esempio, gli incontri).

Ma la distinzione viene interpretata dai più nel senso di non escludere la possibilità che gli incontri si tengano. Ovviamente, solo se virtuali.

Quindi, chi lo può fare e ha previsto tale modalità nel proprio regolamento (approvato dal Ministero), può senz’altro procedere con queste attività che non sono sospese dal decreto. Così come, ovviamente, può continuare a ricevere le istanze in via telematica.

Come del resto accadeva anche prima dell'emergenza Covid-19, visto che la maggior parte degli Organismi privati era già "attrezzata" per poter offrire un servizio di mediazione on-line che includesse anche gli incontri in camere virtuali (con il plauso del Ministero, e l'utilizzo della piattaforma di skype business).

Concludendo: l'auspicio è che "indietro non si torni" e che l'attuale emergenza abbia almeno un primo esito positivo, servendo da stimolo per gli Organismi (mi riferisco soprattutto a quelli Forensi) per recuperare il gap con i Colleghi privati, soprattutto mostrando di avere quella flessibilità necessaria ad affrontare le nuove sfide, che ad oggi sembra essere mancata.

[Paola Ventura – p.ventura@lascalaw.com](mailto:p.ventura@lascalaw.com)

DIRITTO CIVILE | **CONTRATTI** | 20 MARZO 2020

Il Decreto “Cura Italia” che estende i rimborsi a soggiorni, cinema e teatro

Nel nostro precedente contributo intitolato “Il turismo blindato dal Coronavirus”, avevamo segnalato come l’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 prevedesse l’applicazione dell’art. 1463 del codice civile solamente per i titoli di viaggio e per i pacchetti turistici. E vista la portata poco estensiva del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, che sembrava proprio voler derogare al codice civile, non contemplando i contratti di locazione turistica o le prenotazioni in albergo dirette o effettuate tramite società intermedie, avevamo auspicato in un intervento chiarificatore da parte del Governo.

Ebbene, un intervento volto a chiarire - o ad ampliare - la portata estensiva del richiamato articolo non ha tardato a sopraggiungere.

L’art. 88 dell’ormai notissimo decreto “Cura Italia”, ha infatti previsto che *“le disposizioni di cui all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai **contratti di soggiorno** per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”*. Il medesimo articolo ha altresì specificato che *“a seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai **contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura**”*.

Da una parte, dunque, il nuovo decreto ha ampliato il raggio di tutela, prevedendo il rimborso anche per i contratti di soggiorno, per gli spettacoli, per gli ingressi ai cinema, ai musei o agli altri luoghi di cultura, dall’altra, in deroga all’art. 1463 del Codice civile e nell’ottica di preservare, in qualche modo, la liquidità di cassa, ha fatto ricorso alla formula dei “buoni” da utilizzare nei modi e nei termini concordati.

Quanto alla possibilità di ottenere un rimborso in denaro perlomeno per i contratti di soggiorno e per i titoli di viaggio, occorre segnalare come la beffarda ambiguità della congiunzione “ovvero” utilizzata nel D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e la genericità della locuzione impiegata al comma terzo dell’art. 88 del nuovo decreto, lasci trapelare non pochi margini di dubbio circa la possibilità di ottenere un rimborso in denaro.

A onore del vero il comma terzo dell'art. 88 prevede infatti che i soggetti acquirenti, in generale, possano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Dal canto suo, il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, provvederà all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Qualche zona d'ombra, dunque, permane.

[Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com](mailto:f.vitucci@lascalaw.com)

IusPod Ep. 32 | 19 MARZO 2020

Ep. 32 IusPod Coronavirus: Il Decreto cura Italia in Gazzetta Ufficiale



[Ascolta IusPod](#)



Luciana Cipolla
Partner

COVID-19:
Il Decreto Cura Italia
in Gazzetta Ufficiale

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Luciana Cipolla, Partner dello Studio, spiega i provvedimenti introdotti, per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica sulla Giustizia, con il "Decreto Cura Italia".

DIRITTO DELL'IMPRESA | **CORPORATE** | 19 MARZO 2020

Lo svolgimento delle assemblee e dei cda durante l'emergenza COVID-19

Come noto, l'articolo 1, comma 1°, lettera q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 – recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – dispone che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Nell'approssimarsi della stagione assembleare dedicata all'approvazione dei bilanci d'esercizio e al rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio Notarile di Milano ha adottato una massima "emergenziale" con riguardo all'art. 2370, 4° comma, c.c. e, nello specifico, con riguardo all'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Si tratta della massima n. 187 dell'11 marzo 2020, la quale chiarisce che l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – qualora tale possibilità sia prevista dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, 4° comma, c.c. o, comunque, ammessa dalla vigente disciplina – deve ritenersi possibile per ciascun partecipante alla riunione e, dunque, anche per il presidente dell'assemblea, purché nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. Né tale possibilità resta preclusa dalla presenza di una clausola statutaria che, disciplinando l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, preveda che il presidente ed il segretario si debbano trovare nel luogo di convocazione o, comunque, nel medesimo luogo fisico, poiché una siffatta limitazione deve intendersi come finalizzata esclusivamente alla formazione del verbale dell'assemblea e, dunque, anche nell'ipotesi in cui ciascun partecipante all'assemblea sia intervenuto a distanza, il verbale dell'assemblea potrà essere redatto successivamente all'assemblea, con la sottoscrizione del presidente e del segretario ovvero del solo notaio, nel caso di verbale in forma pubblica.

Tutti i partecipanti all'assemblea potranno dunque collegarsi in audio o video conferenza – purché lo statuto consenta tale modalità di intervento – ed il presidente dell'assemblea potrà garantire il regolare svolgimento dell'assemblea, anch'egli collegato a distanza.

La massima supera dunque quell'orientamento che si era formato sin da quando la prassi aveva fatto ricorso ai mezzi di telecomunicazione nello svolgimento delle assemblee societarie, ancora prima della riforma del diritto societario del 2003, e che

richiedeva, tra le condizioni perché l'assemblea tenuta a distanza si potesse considerare validamente tenuta, la compresenza nel luogo di convocazione del presidente e del segretario. Orientamento al quale si erano omologate anche le clausole statutarie che via via vennero introdotte negli statuti e che continua a condizionarne il contenuto, anche successivamente alla riforma del diritto societario, nel vigore della “nuova” disposizione contenuta nell'art. 2370, 4° comma, c.c..

Esemplificativa appare al riguardo la massima n. 1 del Consiglio Notarile di Milano del 16 gennaio 2000. La massima ante riforma, nel dettare le condizioni minime affinché si potesse considerare lecita una clausola statutaria volta a disciplinare la possibilità di intervento in assemblea da più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, concludeva precisando che la riunione si sarebbe dovuta considerare tenuta nel luogo ove fossero presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Notarile di Milano ha dunque anticipato, seppure di qualche giorno, il governo che, con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che le società di capitali e cooperative possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, 4° comma, 2479-bis, 4° comma, e 2538, 6° comma, c.c. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (art. 106, 2° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Nell'ambito delle società quotate, la possibilità di partecipazione all'assemblea con collegamento remoto viene introdotta più di recente, dietro l'impulso della direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti nelle società quotate, attraverso la modifica dell'art. 127 t.u.f. e l'introduzione dell'art. 143-bis nel Regolamento emittenti n. 11971/1999.

L'introduzione della possibilità di partecipare all'assemblea delle società quotate con mezzi elettronici era ispirata da una finalità essenzialmente pratica ovvero la rimozione degli ostacoli che di fatto limitano nelle società quotate la partecipazione assembleare, in particolar modo di coloro che non risiedono nello Stato dove la società ha la sede legale.

La direttiva individuava tre forme di partecipazione a distanza che le società avrebbero potuto adottare attraverso le proprie disposizioni statutarie; tali forme sono state riprodotte, pressoché alla lettera, nell'art. 143-bis del Regolamento emittenti n. 11971/1999:

“1. Lo statuto può prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:

a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;

b) l'intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;

c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

Le società che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.”.

Anche con riguardo alle società quotate, tuttavia, l'orientamento ad oggi decisamente prevalente ha escluso la possibilità di un'assemblea svolta in un ambiente unicamente virtuale, almeno con riguardo alla partecipazione del presidente e del segretario e ciò in ragione del fatto che l'art. 2375 c.c. prescrive che il verbale assembleare rechi la sottoscrizione congiunta del presidente e del segretario (o del notaio); poiché la doppia sottoscrizione assolve alla funzione di consentire un duplice controllo della corrispondenza di quanto accaduto in assemblea e di quanto verbalizzato, è necessario che il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo così da aver vissuto la medesima realtà fattuale.

Ad ogni modo, al fine di agevolare lo svolgimento anche delle assemblee delle società quotate, è intervenuto in queste ore il governo, con il predetto D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo che “Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto” (art. 106, 4° comma). Tali deroghe sono state espressamente estese anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici (art. 106, 5° e 6° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Il Consiglio Notarile di Milano, dunque, seppure evidentemente mosso dalla gravità dell'attuale situazione generata dalla diffusione del COVID-19, apre alla possibilità di un'assemblea svolta in un ambiente unicamente virtuale, qualora lo statuto della società preveda la possibilità di partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e seppure in esso sia espressamente prevista la necessità che il presidente ed il segretario si trovino nello stesso luogo. La massima del Consiglio Notarile peraltro appare di portata più ampia rispetto alle disposizioni adottate dal governo, non essendo la sua applicazione limitata alla contingente situazione di emergenza. Le speciali deroghe previste dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 si applicheranno, infatti, solamente alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19 (art. 106, 7° comma).

Una tale apertura è stata forse immotivatamente limitata nell'incipit della massima, laddove si richiede per l'appunto che sia comunque lo statuto ad ammettere la possibilità della partecipazione a distanza.

Si è registrata infatti di recente, sempre in ambienti notarili, una nuova impostazione, rispetto alla necessità di una previsione statutaria ad hoc, che il Consiglio Notarile di Milano sembra tuttavia avere del tutto trascurato.

Si tratta della posizione assunta dal notariato del Triveneto con la massima H.B. 39 del 2017 nella quale si afferma che l'assemblea nelle società per azioni "chiuse" si può svolgere con i partecipanti collegati in audio-conferenza o video-conferenza anche se non è previsto dallo statuto. Secondo tale massima dunque seppure l'art. 2370, 4° comma, c.c. preveda che "lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ciò non significa tuttavia che il collegamento dei partecipanti si possa effettuare solo quando lo statuto lo consenta ma si deve interpretare la disposizione nel senso che lo statuto può disciplinare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio o video-conferenza.

Sul punto interviene ancora una volta, almeno con riferimento all'emergenza, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale ha espressamente previsto che "Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" (art. 106, 2° comma).

Non vi è poi ragione di ritenere che l'apertura operata dalla massima del Consiglio Notarile di Milano in commento non debba applicarsi anche allo svolgimento dei consigli di amministrazione delle società per azioni stante l'attuale formulazione dell'art. 2388, 1° comma, c.c. (lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione) che è perfettamente in linea con la disposizione dall'art. 2370, 4° comma, c.c. oggetto della massima.

Venendo alla società a responsabilità limitata, pur in assenza di una disposizione che ammetta espressamente l'uso dei mezzi di telecomunicazione in assemblea ed in assenza di un espresso richiamo all'art. 2370, 4° comma, c.c., si deve ritenere che tale ultima disposizione possa applicarsi in via analogica allo svolgimento delle assemblee nelle società a responsabilità limitata.

Lo ha affermato anche lo stesso Consiglio Notarile di Milano nel commento alla massima n. 14, adottata nel 2004, la quale stabilisce che *“Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.”*

Il Consiglio ricordava infatti come l'uso dei mezzi di telecomunicazione, quali la video o tele-conferenza, fossero già prevalentemente ammessi – e senza distinzione tra società per azioni e società a responsabilità limitata – prima della riforma societaria in forza della loro compatibilità con il metodo collegiale e come tali mezzi siano più facilmente praticabili e praticati in società a base ristretta e, dunque, con pochi soci, reciprocamente ben noti, quali comunemente sono le società a responsabilità limitata, piuttosto che in società dalle assemblee affollate.

Peraltro, la disciplina appena adottata dal governo è espressamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Con riferimento ad esse, è poi stato stabilito che, nel corso della presente emergenza, si potrà consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, 4° comma, c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (art. 106, 3° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Dovrebbero invece rimanere in vigore le limitazioni previste al 5° comma del medesimo art. 2479 c.c., poiché non espressamente derogate dal predetto art. 106, 3° comma.

La modalità a distanza è stata infine riconosciuta dalla giurisprudenza come compatibile anche con le regole di funzionamento del consiglio d'amministrazione delle società a responsabilità limitata.

Si può pertanto ritenere estensibile agli organi societari delle società a responsabilità limitata quanto disposto dalla massima notarile in commento.

Ad ogni modo, non vi sarà alcuna necessità di affannarsi per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, in quanto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, 2° comma, e 2478-bis c.c., il bilancio di esercizio dell'anno 2019 potrà essere approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, evidentemente confidando in una risoluzione o quantomeno attenuazione della situazione emergenziale entro il prossimo mese di giugno (art. 106, 1° comma).

Resta la necessità di garantire, soprattutto nelle adunanze assembleari più affollate, innanzitutto l'identificazione dei partecipanti; lo svolgimento dell'assemblea dovrà peraltro garantire la piena partecipazione informata di tutti gli intervenuti ed il confronto tra gli stessi.

Nulla quaestio infine circa il ricorso al c.d. verbale non contestuale al quale la massima notarile in esame e, implicitamente, anche le disposizioni del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sembrano rimandare: nello specifico, la massima prevede espressamente che il verbale dell'assemblea potrà essere redatto successivamente all'assemblea, con la sottoscrizione del presidente e del segretario ovvero del solo notaio, nel caso di verbale in forma pubblica, mentre le disposizioni governative presuppongono evidentemente la formazione differita del verbale laddove stabiliscono che non sussiste *“la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”* (art. 106, 2° comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

L'art. 2375, 3° comma, c.c. stabilisce infatti che *“Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.”*

La previsione si ritiene applicabile anche alle adunanze e deliberazioni degli altri organi collegiali delle società per azioni e la dottrina si è espressa favorevolmente in merito alla sua estensione alle assemblee nelle società a responsabilità limitata.

[Michele Massironi – m.massironi@lascalaw.com](mailto:m.massironi@lascalaw.com)

DIRITTO DELLA BANCA E DEGLI INTERMEDIARI | **CONTRATTI BANCARI** | 19 MARZO 2020

Coronavirus: stop alle rate sui mutui prima casa anche per professionisti e autonomi

Il decreto “cura Italia” n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, estende ai professionisti e lavoratori autonomi colpiti dalla crisi e rimasti senza lavoro in conseguenza della crisi Coronavirus la facoltà di chiedere aiuto al Fondo “Gasparrini”, che prevede la sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo contratto per acquistare la prima casa.

Si tratta, come già ricordato (cfr. lusLetter del 4 marzo scorso), del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici, al 100% del ministero dell’economia, svolge funzioni di pubblico interesse) che è stato dotato a questo scopo di un apposito finanziamento di 400 milioni di Euro per il 2020.

In particolare, il Fondo di solidarietà potrà concedere i propri benefici, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche ai titolari di partita Iva e ai lavoratori autonomi, senza necessità di presentare l’ISEE, ma semplicemente tramite autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della riduzione della propria attività, “*operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità per l’emergenza coronavirus*”.

La misura di sostegno (prevista dall’art. 54 del Decreto) è rivolta ai mutui per l’acquisto della prima casa, per un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro, e durerà nove mesi, fino al dicembre 2020.

Il Decreto precisa infine “*che nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione*”.

Continueremo a tenere aggiornati i nostri lettori sulle novità che riguarderanno questi temi.

[Antonio Ferraguto – a.ferraguto@lascalaw.com](mailto:a.ferraguto@lascalaw.com)

IUSPOD Ep. 31 | 18 MARZO 2020

Ep. 31 IusPod Emergenza Coronavirus: il protocollo UNIREC per la gestione e tutela del credito



[Ascolta IusPod](#)



Christian Faggella
Managing Partner

COVID-19:
Il protocollo UNIREC
sulle modalità di
gestione dei processi e
tutela del credito

Christian Faggella, Managing Partner, spiega nel dettaglio i punti salienti del protocollo, approvato dal Forum UNIREC-Consumatori, che fornisce, alle imprese del settore, linee guida operative per agevolare le attività degli operatori e per la tutela dei cittadini, in conformità con le disposizioni normative emanate in questo momento di emergenza sanitaria.

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Il Decreto Cura Italia e il processo civile

Cari lettori,

è stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) il Decreto Legge n. 18, emesso in pari data, di cui la stampa ha ampiamente parlato negli ultimi due giorni, e che è ormai noto come “Decreto Cura Italia”.

Il Presidente Mattarella l’ha definita una “manovra poderosa” con la quale si attivano 350 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese. Interventi straordinari dunque volti ad arginare l’emergenza determinatasi a seguito dell’epidemia dovuta al Covid-19.

Sul fronte della giustizia segnaliamo l’art. 83 rubricato “*Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”.

Per quanto concerne **le udienze** viene innanzitutto previsto che **dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.**

Come ci si aspettava, quindi, è ulteriormente slittato il termine che il decreto legge dello scorso 8 marzo aveva inizialmente fissato per il 22 marzo. Come illustrato nella Relazione al decreto il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

Per quanto riguarda **il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, questo è sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.**

A titolo esemplificativo il secondo comma dell’art. 83 precisa che “*si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali*”.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Dalla formulazione dei principi sopra esposti, appare evidente lo sforzo del legislatore di fare chiarezza, rispetto ad alcune voci critiche ed a dubbi interpretativi che erano stati formulati con riguardo al decreto legge n. 11/2020, con riguardo al fatto che **tutti** i termini devono intendersi sospesi. Nella Relazione Illustrativa viene precisato che si è voluto chiarire la previsione originaria e rendere evidente l'amplessima portata che la sospensione deve avere.

In particolare, al fine di rendere ancora più chiara la portata della norma, è stato espressamente previsto che la sospensione non riguarda solo i giudizi pendenti o addirittura solo quelli per i quali l'udienza è oggetto di rinvio ma anche ma anche le impugnazioni e i termini per gli atti introduttivi dei giudizi, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Tale obiettivo di chiarezza appare ancora più evidente proseguendo nella lettura dell'articolo laddove si fa riferimento al computo dei termini a ritroso. In questo caso infatti è espressamente precisato che *“quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*. In particolare nella Relazione Illustrativa si legge che *“nell'evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei cui confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione”*.

Vi è poi il tema delle eccezioni atteso che il terzo comma dell'art. 83 prevede che, tra gli altri, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano [...] (i) ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, (ii) ai procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, (iii) a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In questo modo, come già segnalato ai nostri Lettori, si ripropongono alcune zone grigie interpretative legate proprio alla individuazione di quei procedimenti che, o perché riguardano diritti fondamentali della persona o perché se rinviati causerebbero grave pregiudizio alle parti, non possono essere oggetto di sospensione.

Nel caso del grave pregiudizio – probabilmente la categoria più ampia e (necessariamente) sfumata prevista dal legislatore – la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al

ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del Collegio, egualmente non impugnabile.

Infine, se il decreto n. 11/2020 aveva fissato nell'arco temporale ricompreso tra il 23 marzo e il 31 maggio la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari avrebbero dovuto adottare le misure organizzative atte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, tale arco temporale viene ora ricompreso *bh "tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020"*.

Con riguardo alle singole misure organizzative il decreto riprende quanto già indicato nel decreto dell'8 marzo scorso – commentato sulla nostra lusLetter del 12 marzo allorchè veniva emanata la Relazione Illustrativa al decreto – in punto di svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si ricorda ai Lettori che nel periodo di efficacia dei provvedimenti sopra descritti che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possono essere esercitati mediante il compimento delle attività precluse da tali provvedimenti.

Resta infine fermo il principio per cui, per tutti gli uffici attrezzati, è fatto obbligo di procedere con il deposito degli atti esclusivamente telematicamente. Resta aperto il tema legato ai procedimenti avanti la Suprema Corte di Cassazione e davanti al giudice di Pace per i quali vige ancora il "regime cartaceo".

Da ultimo si segnala che il comma 20 è stato inserito al fine di soddisfare l'esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria. Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria e proposti alla data del 9 marzo, siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività ivi prevista.

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Relazione illustrativa al D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com

Contatti: redazione@iusletter.com

Supplemento a iusLetter del 20/03/2020



Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona